



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO SRG10

"PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ"

ANNUALITÀ 2025

INDICE

.....	4
1.1 Finalità e obiettivi.....	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.2.1 Condizioni di accesso generali.....	5
2.2.2 Altre limitazioni.....	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	7
3.1 Interventi finanziabili.....	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	9
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	9
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	9
3.2.3 Ambiti e settori di intervento.....	9
3.2.4 Complementarietà nell'ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell'ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.....	10
3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario.....	10
3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti.....	10
3.3 Massimali e minimali.....	10
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	11
3.4.1 Decorrenza e ammissibilità delle spese e inizio delle attività.....	11
3.4.2 Termine finale.....	11
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili.....	11
3.5.1 Normativa di riferimento.....	11
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	12
3.5.3 Investimenti materiali e immateriali.....	12
3.5.4 Interventi/spese non ammissibili.....	12
3.6 Intensità del sostegno.....	12
3.7 Cumulabilità.....	12
3.8 Altri obblighi.....	13
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	14
4.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	14
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno.....	14

4.3 Contenuto della domanda di sostegno.....	14
4.3.1. Integrazione della domanda di sostegno.....	15
4.3.2 Elenco domande ricevibili.....	16
4.3.3 Approvazione elenco domande ricevibili.....	16
5. Valutazione e istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno.....	17
5.1 Criteri di selezione.....	17
5.2 Verifica dei criteri di selezione.....	19
5.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno.....	19
5.4 Correzione degli errori palesi.....	19
6. Realizzazione e modifica dell'intervento.....	20
6.1 Atto di assegnazione dei contributi.....	20
6.2 Impegni del beneficiario.....	21
6.3 Modifiche dei progetti.....	22
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario.....	22
6.5 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019.....	22
7. Erogazione e rendicontazione.....	22
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	22
7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	22
7.3 Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL).....	23
7.4 Modalità di erogazione dell'aiuto.....	23
8. Verifiche, controlli e revoche.....	24
8.1 Verifica finale dei progetti.....	24
8.2 Rinuncia.....	24
8.3 Controlli e ispezioni.....	24
8.4 Sanzioni e Riduzioni.....	24
9. Disposizioni finali.....	24
9.1 Informativa Privacy (art. 13 Reg (UE) n. 2016/379 e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016).....	24
9.2 Responsabile del procedimento.....	25
9.3 Disposizioni finali.....	25

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all'intervento SRG10 "Promozione dei prodotti di qualità".

L'intervento sostiene la realizzazione di iniziative di informazione e promozione da parte di associazioni di produttori sui regimi di qualità dell'Unione europea e sui sistemi di qualità nazionali e regionali per migliorare la redditività delle imprese e la loro posizione nella catena del valore, consolidare le filiere agroalimentari dei prodotti di qualità e aumentare il grado di conoscenza e il consumo dei prodotti di qualità da parte dei consumatori sul mercato interno all'Unione.

Gli strumenti di promozione e comunicazione delle politiche agricole hanno contribuito alla diffusione dei prodotti sottoposti a schemi di qualità e i consumatori, in base ai risultati della consultazione per la PAC 2023-27, sono favorevoli a potenziare le azioni di sostegno alla qualità in considerazione dei notevoli margini di crescita per questi prodotti sui mercati europei.

I regimi di qualità che possono beneficiare dell'intervento devono essere riconosciuti a livello nazionale e conformi ai criteri previsti dall'art.47 del Reg. delegato UE 2022/126.

L'intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell'Unione Europea, perseguendo le seguenti azioni:

- a. promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
- b. incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell'UE;
- c. informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati all'utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni;
- d. favorire l'integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

L'aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, connessi al disciplinare di produzione.

1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **4.500.000 euro**, salvo ulteriori integrazioni.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno le associazioni di produttori, iscritte alla Camere di commercio, che partecipano attivamente ad uno o più dei sistemi di qualità alimentare di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento", la cui area di produzione ricade tutta o in parte in Toscana.

Possono accedere al sostegno, anche in forma associata:

1. **Gruppi di produttori**, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le Organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale;
2. **Organizzazioni interprofessionali**;
3. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della Legge n. 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 526/1999, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, ai sensi del Re-

golamento (UE) n.1143/2024, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1151/2012; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;

4. **Consorzio di tutela**, riconosciuto ai sensi della Legge n.238 del 12/12/2016, rappresentativo di uno o più prodotti registrati, di vini tutelati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 1143/2024;
5. ove non esistenti i soggetti di cui ai precedenti punti 3 e 4, **forme giuridiche stabili** costituite nel rispetto della normativa nazionale e che associano esclusivamente produttori, di un prodotto registrato ai sensi dei Regolamenti sopra indicati, che riuniscono la maggioranza degli operatori della stessa denominazione registrata; rientrano in questa fattispecie anche le associazioni di produttori che promuovono vini riferiti a specifiche sottozone di denominazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024; nel caso in cui l'areale produttivo del rispettivo disciplinare di produzione interessi anche territori fuori dalla Toscana, l'aiuto è concesso solo nel caso in cui il beneficiario associ almeno 10 imprese della medesima denominazione con sede operativa in Toscana;
6. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art. 7, comma 4), con almeno 20 produttori;
7. **Forme giuridiche stabili**, costituite nel rispetto della normativa nazionale, che associano esclusivamente produttori in possesso dei requisiti di cui al Regolamento approvato con DGR 1190/2020 e aventi sede operative in Toscana; il numero minimo previsto è di almeno 10 imprese fornitrici e 1 concessionario del marchio Agriqualità;
8. **Aggregazioni** di soggetti di cui ai punti 3, 4,5, 6 e 7 in forme giuridiche stabili, costituite nel rispetto della normativa nazionale;
9. **Cooperative agricole e loro Consorzi**;
10. **Reti d'impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno** (sono escluse le Reti – Contratto)

Nelle forme giuridiche stabili di cui ai punti precedenti non rientrano le ATI, le ATS, le Reti-contratto e le altre forme associative temporanee.

Nell'ambito di uno stesso bando, il beneficiario può partecipare a più progetti, afferenti a domande di sostegno presentate da altri soggetti, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 esclusivamente per iniziative ed eventi diversi.

Per produttori si intendono:

- le aziende agricole che svolgono attività di produzione primaria e di prima trasformazione;
- imprese di trasformazione di prodotti primari (uva, olive, latte, ecc.)

Sono escluse le imprese che non trasformano direttamente prodotti primari e che svolgono solo attività commerciale di confezionamento.

2.2 Condizioni di accesso

2.2.1 Condizioni di accesso generali

I richiedenti devono soddisfare le condizioni di accesso previste nella scheda dell'intervento SRG010 del PSP 2023/2027 e quanto di seguito indicato.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii;
2. non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
3. non aver ottenuto e impegnarsi a non richiedere altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
4. documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni";
5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'impresa richiedente non deve essere beneficiaria di altri aiuti "de minimis" concessi durante i tre anni precedenti di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, la somma di 300.000 euro. Ai fini del suddetto massimale, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta di denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente lordo (ESL). Nel caso di mancato possesso di questo requisito, il contributo concesso è ridotto nella misura necessaria per rispettare il limite definito dal Re. (UE) 2023/2831;

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo.

Il requisito di cui al punto 1 deve essere posseduto e verificato anche prima del saldo degli aiuti; in base alla legge regionale n.1/2019, la verifica deve essere fatta prima di ogni pagamento.

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" alla presentazione della domanda di sostegno devono dichiarare di essere consapevoli che:

il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 5 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 4) (fascicolo aziendale), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni", il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo "Modalità e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento", adottato da ARTEA.

2.2.2 Altre limitazioni

1. Il sostegno alle domande di sostegno relative all'attività di informazione e promozione è concesso secondo le limitazioni di seguito riportate:
 - a) il sostegno è concesso esclusivamente per le attività di informazione e promozione sul mercato interno dell'Unione europea;

- b) non sono ammissibili a finanziamento le attività promozionali riguardanti marchi commerciali (prodotti e marchi) nonché le attività e le azioni a favore di specifiche imprese;
 - c) sono ammissibili le tipologie di azioni volte ad indurre i consumatori ad acquistare i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità di cui ai sistemi elencati al successivo paragrafo 3.2.3; inoltre, le azioni sovvenzionabili devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: metodi specifici di produzione, qualità del prodotto, elevato grado di benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;
 - d) le azioni ammissibili non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in funzione della sua particolare origine, ad eccezione dei prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nei sistemi di qualità istituiti dal Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Reg.(UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP) e dal Titolo II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio, modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024 per quanto riguarda il settore vitivinicolo (DOCG, DOC, IGT); in ogni caso i riferimenti all'origine del prodotto devono essere secondari rispetto al messaggio principale;
 - e) le attività di informazione e promozione riferite ai vini prodotti e tutelati devono sempre includere chiari riferimenti ai requisiti legali e regolamentari relativi al consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio di abuso di alcol.
2. Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831.
3. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono:

essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm. ii, in regola con la certificazione antimafia.

Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero dell'eventuale sostegno erogato, maggiorato degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)". Questo requisito deve essere verificato anche in occasione delle domande di pagamento a titolo di anticipo e di SAL.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammessi investimenti finalizzati alla informazione e promozione esclusivamente riguardanti prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente bando.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di intervento che per caratteristiche e finalità sono da considerarsi investimenti immateriali:

- A. organizzazione e partecipazione a fiere di settore;
- B. attività informativa e di comunicazione;
- C. attività di comunicazione presso punti vendita al dettaglio (GDO, discount, ecc.) e presso esercizi di ristorazione;
- D. spese generali, ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti effettivamente realizzati di cui alle precedenti lettere a, b, c. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente alle ricerche e analisi di mercato collegate all'investimento, tali spese devono essere supportate da giustificativi di spesa.

Per le tipologie di intervento sopra riportate, comprese da A e C, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. quota di iscrizione, affitto e allestimento di spazi espositivi, costi di noleggio dello stand;
2. progettazione e organizzazione di manifestazioni fieristiche, eventi promozionali (anche online), punti vendita;
3. compenso e rimborso spese per relatore e/o esperto del prodotto oggetto di promozione:
 - a) compenso (escluse spese di vitto e di alloggio), fino ad un massimo 500 euro al giorno a persona, per evento;
 - b) spese di vitto e di alloggio, fino ad un massimo di 250 euro al giorno a persona, per evento;
 - c) spese di viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione b) costi unitari. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - d) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per le voci a) e b) a persona, per evento in presenza:
2.500,00 euro;

4. per le attività promozionali effettuate presso la GDO, se non è possibile ricorrere ad agenzie esterne, è riconosciuto il costo sostenuto direttamente nei confronti della GDO a condizione che nella fattura o documento contabile equivalente sia espressamente riportato il servizio e le attività svolte.
5. rimborso spese per incoming di giornalisti, buyer, a persona per evento:
 - a) vitto e alloggio fino ad un massimo di 250 euro complessivo al giorno;
 - b) spese viaggio con mezzo proprio: per la determinazione del rimborso si fa riferimento all'articolo 83 del Regolamento (UE) 2115/2021, comma 1 opzione c) somme forfetarie. La metodologia di riferimento è quella definita nel documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR" redatto da ISMEA nel maggio 2018, ed aggiornata (ottobre 2023) nel documento "Metodologia per l'individuazione delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) per la scheda intervento SRH03 del PSP 2023-2027", tale metodologia si basa sull'impiego di un valore medio unico del tariffario ACI, pari a 0,50 euro/chilometro, senza distinzione di tipologia di veicolo, che viene moltiplicato per la distanza chilometrica (A/R) calcolata tra la sede del relatore e/o esperto e quella di destinazione dell'evento;
 - c) spese di viaggio con mezzi pubblici: è riconosciuto il prezzo del biglietto in classe economica;

Importo massimo complessivo riconosciuto per tutte le voci precedenti a persona, per evento in presenza:
2.500,00 euro;

5. servizio di assistenza congressuale per fiere ed eventi promozionali;
6. noleggio attrezzature didattiche, informatiche e dimostrative;
7. costi di trasporto dei prodotti e dei materiali per fiere, eventi promozionali, anche – nel caso di eventi promozionali online – presso le sedi di buyer e/o giornalisti;
8. servizi di interpretariato e di traduzione testi;
9. progettazione e organizzazione di campagne promozionali ed informative, compresi i costi per ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, anche per i social network;
10. progettazione e realizzazione di materiale informativo e di comunicazione, su qualsiasi supporto (brochure, cartellonistica, affissioni, ecc.);
11. realizzazione di gadget e oggettistica;

12. progettazione e realizzazione di comunicati stampa e radiofonici, di video, di inserzioni sui social network (ad es. Facebook, Instagram, ecc.,) compreso acquisizione diritti fotografici;
13. acquisto di spazi promozionali su canali di comunicazione per pagine pubblicitarie su quotidiani e riviste specializzate di settore anche online, per spot radiofonici e televisivi, per inserzioni sui social network;
14. ricerca e selezione di buyer;
15. spese per sponsorizzazioni non occulte.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno, devono ricadere all'interno del territorio dell'Unione Europea.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

L'acquisizione di permessi/autorizzazioni, ove necessari, per la realizzazione degli interventi previsti può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché acquisiti precedentemente all'inizio degli interventi (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Ambiti e settori di intervento

Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto per le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:

- Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"; l'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3338>;
- Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo – Reg. (UE) n. 1308/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 1143/2024; l'elenco dei prodotti è consultabile all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>;
- STG – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione – n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
- Indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – Reg.(UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018;
- Legge della Regione Toscana n. 25/1999 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole", marchi Agriqualità;
- Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata – legge 3 febbraio 2011 n. 4;

- Sistema di qualità benessere animale zootecnica (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Sistema di qualità benessere animale – produzioni ottenute in conformità ai disciplinari di produzione del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) di cui all'art. 224bis della L.17 luglio 2020, n.77;
- Sistema unitario di Certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola (ex legge 17 luglio 2020, n. 77);
- Regimi di qualità di natura etica e sociale.

3.2.4 Complementarietà nell'ambito del PSP 2023/2027 tra investimenti previsti nell'ambito degli interventi settoriali e quelli previsti nello sviluppo rurale.

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva e apistico altri finanziamenti per la stessa voce di spesa. Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi, come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione Regionale.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva, al settore apistico avvengono se il soggetto non ha richiesto, per una stessa voce di spesa, un finanziamento a valere sulle relative OCM. Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, olio di oliva e ortofrutta che non rispettano quanto descritto nel capoverso precedente, sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.2.5 Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario

L'intervento prevede il finanziamento di attività di comunicazione da realizzare attraverso materiale divulgativo. Tale materiale divulgativo, di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", deve essere sottoposto ad una valutazione ex ante che consiste nella verifica della conformità del materiale informativo e promozionale agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2023/2027. In particolare, la conformità deve essere valutata con riferimento agli aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al paragrafo 1.3.4 dei sopra citati orientamenti.

Il materiale promo-pubblicitario, oggetto di valutazione ex ante, deve essere autorizzato preventivamente dall'ufficio competente per l'istruttoria e pertanto, per la sua ammissibilità al finanziamento, deve essere presentato allo stesso ufficio almeno 5 giorni lavorativi prima del suo utilizzo.

Le disposizioni previste nel presente paragrafo si applicano anche nel caso di eventi promozionali online. L'applicazione delle suddette disposizioni, su quanto effettivamente realizzato, deve essere verificata prima del pagamento a saldo.

3.2.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- b) sono inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono congrui e coerenti rispetto alle attività realizzate e alle tipologie di intervento indicate in domanda di sostegno;
- e) in caso di aggregazioni di cui al punto 8 del precedente paragrafo 2.1, gli interventi oggetto di finanziamento devono essere riferiti a tutti i regimi di qualità oggetto dell'aggregazione.

3.3 Massimali e minimali

1. L'importo minimo del contributo pubblico richiesto/concesso, per singola domanda di sostegno, è pari a **21.000 euro**.
2. La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scenda al di sotto del limite minimo di cui al precedente punto 1. Viene invece ammessa la domanda di pagamento il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto del suddetto importo minimo;
3. L'importo del contributo massimo concedibile per singola domanda di sostegno è pari a **420.000 euro**. Nel caso in cui i beneficiari siano Aggregazione di Consorzi, di cui al punto 8 del paragrafo "Beneficiari/richiedenti il contributo massimo concedibile è pari a **630.000 euro**:"

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Decorrenza e ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" Un progetto o una attività sono ammissibili a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concludano entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

Si intende per "avvio dell'attività" la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'avvio dei lavori/attività deve avvenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione.

Il rispetto del termine ultimo entro il quale il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dal Documento "Disposizioni comuni".

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto ed ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

3.4.2 Termine finale

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

Come previsto nel suddetto paragrafo del documento "Disposizioni comuni", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per la programmazione FEASR 2023-2027, in ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo non deve essere fissato, negli atti di concessione, oltre il 31/12/2027 fatta salva diversa decisione della Giunta Regionale su proposta dell'Autorità di Gestione Regionale.

Le richieste di **proroga** del termine di presentazione della domanda di pagamento devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, l'impegno alla completa conclusione dei lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e l'impegno a prorogare la polizza fideiussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta. L'impegno a prorogare la polizza

fideiussoria non si rende necessario nel caso in cui la scadenza della fidejussione inizialmente definita, assicuri la copertura della nuova scadenza individuata a seguito di concessione di proroga.

3.5 Spese ammissibili/non ammissibili

3.5.1 Normativa di riferimento

L'ammissibilità o non ammissibilità generale delle spese è definita nel PSP nella sezione 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale". In aggiunta alle disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, nella scheda intervento del PSP e CSR, nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento "Disposizioni comuni" a cui si rinvia.

3.5.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel documento "Disposizioni comuni".

3.5.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

1. attività promozionali riferite a marchi commerciali e a specifiche imprese;
2. acquisto di materiale di consumo, anche "usa e getta", e di cancelleria;
3. vitto, alloggio e viaggio, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili";
4. costi di *listing-fee* e di inserimento nella GDO, che non sono considerati attività promozionale, anche i costi fatturati da imprese della distribuzione organizzata nel settore alimentare;
5. spese relative al personale dipendente e ai componenti degli organi statutari del soggetto beneficiario;
6. spese relative all'acquisto (compreso il leasing) di attrezzature, anche informatiche, di programmi informatici e di beni strumentali durevoli, ad eccezione di quanto indicato al punto 9 del paragrafo "Interventi finanziabili";
7. spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla ordinaria commercializzazione del prodotto;
8. gadget, oggetti e materiale informativo sui quali non è possibile inserire i loghi grafici obbligatori;
9. spese per materiale pubblicitario non sottoposto a valutazione ex ante, ai sensi del paragrafo "Valutazione ex ante del materiale promo-pubblicitario";
10. realizzazione di siti web; promozione effettuata su siti web, su social network e su community non riferibili a quotidiani o riviste specializzate di settore;
11. spese per sponsorizzazioni occulte;
12. spese per tasse di affissione;
13. spese di IVA, tasse e altre imposte (tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/05/1977). Nel caso di IVA non recuperabile, tale condizione deve essere attestata da soggetto che presta assistenza fiscale al beneficiario ben specificando che il soggetto non ha recuperato né recupererà l'IVA anche parzialmente a nessun titolo (rimborsi, detrazioni, compensazioni, ecc.) risultanti dalle fatture aventi per oggetto gli interventi passibili di contributo;
14. spese per affitto e locazioni immobili, ad eccezione di quelle ammesse al paragrafo 3.1 "Interventi finanziabili".

3.6 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nella scheda d'intervento del PSP 2023/2027; la percentuale di contribuzione è fissata al **70%** per tutte le tipologie di interventi, incluse le spese generali.

3.7 Cumulabilità

In base alle disposizioni previste alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni" e tenuto conto che la percentuale di contribuzione fissata nel presente bando coincidono con la percentuale massima fissata all'art. 77 del regolamento UE 2021/2115 ne consegue che:

1. una spesa ammissibile sul presente bando non può ricevere un sostegno in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali perché il tasso di contribuzione previsto dal presente bando coincide con quello massimo fissato all'art. 77 del Regolamento UE n. 2021/2115.

Nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali in combinazione con l'intervento SRG10, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare:

- di non avere ottenuto né richiesto altri finanziamenti UE;
- di non aver ottenuto né richiesto altri finanziamenti pubblici (statali o regionali) per le stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno tali da determinare il cumulo, oppure, su quali altre fonti (statali o regionali) ha ottenuto o richiesto un altro finanziamento pubblico e le relative aliquote di sostegno riconosciute/riconoscibili;

Inoltre il soggetto dichiara di impegnarsi a:

- trasmettere tempestivamente agli uffici regionali copia degli atti di concessione degli altri finanziamenti pubblici ottenuti o altra documentazione idonea a verificare l'importo, la provenienza e l'aliquota.

Dichiara, infine, di accettare le seguenti condizioni:

- nel caso ottenga, prima dell'atto di assegnazione del contributo del CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili con una aliquota inferiore a quelle consentite dal Regolamento UE 2115/2021, il richiedente si impegna ad accettare la riduzione dell'importo del contributo CSR necessaria per rispettare la aliquota massima di sostegno definita dall'art. 73 del regolamento UE n. 2115/2021;
- nel caso ottenga successivamente all'atto di assegnazione del contributo CSR, un finanziamento pubblico statale o regionale per le stesse voci di spesa ammissibili il richiedente si impegna:
 - a rinunciare al suddetto finanziamento statale o regionale se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR corrisponde già a quella massima prevista per la singola fattispecie dell'art. 77 del Regolamento UE 2115/2021; oppure
 - se l'aliquota di sostegno applicata con il bando CSR è inferiore a quella massima prevista per le singole fattispecie dell'art. 77 del Regolamento UE 2115/2021, a garantire che il cumulo di tale finanziamento statale o regionale con il contributo CSR non comporti il superamento delle aliquote massime di sostegno definite dall'art. 73 del Regolamento UE 2115/2021. A tale scopo il beneficiario deve darne tempestiva comunicazione all'UCI di riferimento.

2. I Contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

3.8 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nelle "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno ai sensi del presente bando, le domande di sostegno devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito: www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di sostegno a decorrere dal giorno 8 ottobre 2025 ed entro le ore 13,00 del 31 gennaio 2026.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del D.P.R. 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati dalle "Disposizioni comuni" del PSP 2023/2027.

È ammessa la presentazione, sul presente bando, di un'unica domanda di sostegno per beneficiario.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di sostegno devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e s.m.i., avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle aziende agricole".

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Contenuto della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata in forma completa e deve contenere tutte le informazioni necessarie ed essere corredata di tutti i documenti essenziali ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Contenuto della domanda di sostegno – documenti da allegare alla domanda" del Documento "Disposizioni comuni" e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di Artea, e deve consentire la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente ove non già in possesso dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

I seguenti documenti sono essenziali per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione della domanda di sostegno, a pena di esclusione:

A. Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. descrizione della situazione attuale del beneficiario (operatori della filiera di qualità, operatori associati al beneficiario, ecc.) e della situazione prevista al termine degli interventi programmati;
2. descrizione della situazione promozionale informativa del prodotto di cui si propone l'attività, al momento della presentazione della domanda
3. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere (mercati su cui è presente il prodotto e quelli sui quali si vuole agire, imprese presenti nei mercati oggetto dell'intervento, stima dei volumi di prodotto sui mercati negli ultimi tre anni – compatibilmente con la eventuale data di riconoscimento del prodotto quando denominazione di origine – in cui si prevede l'attività, analisi del livello di conoscenza sui mercati del prodotto/sistema di certificazione per il quale si presenta istanza di sostegno, target da raggiungere, indicatori di verifica degli obiettivi programmati, indicatori di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività, indicatori degli effetti rispetto all'attività proposta, ecc.);
4. stima dei tempi di attuazione degli investimenti e calendario delle attività;
5. motivazione, in caso di acquisto di beni o servizi, della scelta del preventivo, tra quelli presentati, ritenuto più vantaggioso in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi così come richiesto dalle "Disposizioni comuni";
6. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento della conoscenza e dell'informazione in merito ai sistemi di qualità oggetto dell'intervento;
7. tabella di riepilogo delle attività con i singoli interventi;

B. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati nel presente Bando, ove non già in possesso degli uffici regionali;

C. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico – analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata:

D. ove pertinente, copia dei preventivi di spesa (almeno tre) riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e proveniente via PEC da tre fornitori diversi.

Nel caso di fornitori esteri, operanti in paesi ove il possesso di una casella di posta elettronica certificata non è obbligatoria, il preventivo riportante in dettaglio l'oggetto della fornitura può prevenire tramite mezzi elettronici diversi dalla casella di posta elettronica certificata (ad es. tramite mail) purché tale preventivo:

- sia reso su carta intestata del fornitore;
- riporti la data e il periodo di validità;
- nel caso di Paesi UE: sia sottoscritto con firma elettronica qualificata basata su un certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati (firma digitale) presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito il fornitore (ai sensi del Reg. UE n. 910/2014 eIDAS -identificazione elettronica e servizi fiduciari per transazioni elettroniche nel

- mercato interno-) o sigillo elettronico qualificato (equivalente ad una firma elettronica qualificata nel caso di persona giuridica);
- nel caso di Paesi extra UE: sia sottoscritto con modalità tali da garantire comunque la certezza e la tracciabilità dell'identità del fornitore.

Nel caso in cui non sia possibile reperire tre preventivi darne adeguata motivazione nella relazione tecnica, inoltre bisogna fornire la motivazione della scelta del preventivo.

4.3.1. Integrazione della domanda di sostegno

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni". Decorsi i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

4.3.2 Elenco domande ricevibili

ARTEA, entro il termine fissato nei paragrafi "Elenco delle domande pervenute e ricevibili" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", rende disponibile, con l'apposito applicativo REDASH, al Settore Responsabile dell'attuazione dell'Intervento, l'elenco delle domande pervenute ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione e recanti la spesa e il contributo richiesto. Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- la denominazione del richiedente;
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA);
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno (solo per bandi senza valutazione di commissione);
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato;
- l'UTE di riferimento;
- l'Ufficio competente per l'istruttoria (UCI di riferimento).

4.3.3 Approvazione elenco domande ricevibili

Il Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nei paragrafi "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile la stessa non è finanziabile.

5. Valutazione e istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

5.1 Criteri di selezione

I criteri di selezione sono riferiti ai sistemi di qualità per i quali i soggetti richiedenti presentano domanda di sostegno nel rispetto di quanto indicato al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari".

Le domande di sostegno sono inserite in un elenco, ordinate in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti alle singole priorità.

Principio	Descrizione	Punteggi o
<i>Individuazione di priorità tra i diversi regimi di qualità</i>		
1. Tipologia delle certificazioni di qualità	a) DOP e IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Reg. 1151/2012	18
	b) Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018	10
	c) DOC, DOCG e IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 1143/2024	8
	d) "Agriqualità" Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	8
<i>Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità</i>		
2. Data introduzione/riconoscimento dei sistemi di qualità	a) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024 dal 1/01/2021 fino alla data di pubblicazione del bando	3
	b) Registrazione della indicazione geografica o della	2

	denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento n. 1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013), modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024, dal 1/01/2014 fino al 31/12/2020	
	c) Registrazione della indicazione geografica o della denominazione di origine (Regolamento (UE) n. 1143/2024 che ha abrogato dal Regolamento (UE) n.1151/2012 o Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024, dal 1/01/2010 fino al 31/12/2013	1
<i>Qualità delle azioni progettuali</i>		
3. Qualità e innovatività del progetto	a) Realizzazione delle tipologie di spese/attività ammissibili (organizzazione e partecipazione a fiere; attività informative e di comunicazione, attività di comunicazione presso i punti vendita), che si svolgono almeno su due tra le seguenti aree: Regione Toscana Nazionale extra Toscana Mercato interno UE Tutte le tipologie Almeno due tipologie	5 3
	b) Realizzazione di iniziative/attività che si svolgono nell'ambito di eventi previsti dalla DGR n. 1058/2024 "Approvazione delle iniziative promozionali per il settore agricolo e agroalimentare per il 2025 - 2026 e dell'Accordo tra Regione Toscana e CCIAA di Firenze per la realizzazione di iniziative di promozione del settore agricolo ed agroalimentare della Toscana 2025-2026" e ss.mm.ii	2
<i>Aggregazione</i>		
4. Qualità e rilevanza del partenariato	a) Consorzio di tutela riconosciuto	8
	a1) Aggregazione, contenente almeno un Consorzio di tutela riconosciuto	6
	b) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota superiore al 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento UE n. 1151/2012 o denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Regolamento 1143/2024 oppure - almeno 40 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure	3

	- almeno 20 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	
	c) Associazione di produttori, che rappresenta: - una quota compresa tra il 51% e il 60% dei produttori di un regime di qualità (Regolamento (UE) n. 1143/2024, che ha abrogato il Regolamento n. 1151/2012, denominazioni del vino ai sensi Regolamento (UE) n. 1308/2013, modificato dal Reg. (UE) n. 1143/2024 oppure, - almeno 30 produttori che partecipano al sistema di qualità dell'Agricoltura biologica ai sensi del Regolamento (UE) n. 834/2007, oppure, - almeno 15 produttori di filiere produttive certificate "Agriqualità", Produzione integrata ai sensi della L.R. n. 25/99	2
Punteggio massimo		62

Per l'attribuzione del punteggio valgono le seguenti indicazioni:

Principio 1:

per tutte le lettere: il punteggio tra i vari sistemi di qualità è cumulabile per un massimo di 44 punti, che è la somma dei quattro punteggi;

per le lettere a) e c): il punteggio relativo ai sistemi di qualità inseriti nella stessa lettera non è cumulabile; fanno eccezione le Aggregazioni, per le quali l'attribuzione del punteggio è effettuata con riferimento alle certificazioni possedute dai singoli aderenti all'aggregazione, fino al punteggio massimo previsto;

per tutte le lettere: il punteggio è attribuito solo nel caso in cui tutti i produttori associati aderiscano ai sistemi di qualità indicati in domanda.

Principio 2: il punteggio relativo a ciascun criterio è attribuibile una sola volta per beneficiario.

Inoltre nell'ambito di ciascuna lettera a), b), c), il punteggio, nel caso di più denominazioni, viene attribuito se almeno una delle denominazioni possiede il requisito.

Principio 3: per l'attribuzione del punteggio di cui alla lettera b) si fa riferimento alla versione della DGR n. 1058/2024 in essere al momento della presentazione della domanda di sostegno. I punteggi delle lettere a e b sono cumulabili.

Principio 4: i punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono cumulabili.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con minore investimento previsto. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda di sostegno presentata prima.

Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15

5.2 Verifica dei criteri di selezione

1. Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati e posseduti alla ricezione della domanda di sostegno e di pagamento.
2. Il beneficiario, quando costituito da più operatori in forma associativa, ad eccezione dei consorzi a cui è stato riconosciuto l'*erga-omnes*, per ciascun aderente deve dimostrare l'iscrizione all'organismo di controllo preposto.
3. Se dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata in graduatoria.
4. Se dalle verifiche effettuate prima della liquidazione del saldo risulta una riduzione del punteggio rispetto a quello attribuito in istruttoria di ammissibilità, la domanda di saldo viene ammessa a pagamento solo se si posiziona entro quelle finanziabili; nel caso in cui si posizioni fra le domande non finanziabili, si avrà la

decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo, con il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto di 15 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e la conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.3 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

Le domande saranno istruite dall' Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I).

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

5.4 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili. Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di sostegno o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel documento "Disposizioni comuni".

6. Realizzazione e modifica dell'intervento

6.1 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'Atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'Atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'ufficio competente per l'istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente l'Atto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);

- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
 - ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana;
 - eventuali riduzioni del contributo come definite da successivo atto di Giunta Regionale;
 - modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 679/2016 e del regolamento (UE) 1725/2018, in ordine ai dati personali, "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'Atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- le disposizioni inerenti alla possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

L'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati nel Documento "Disposizioni comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

- nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando;
- garantire il rispetto delle condizioni previste al paragrafo "Avvio dei lavori" del documento "Disposizioni Comuni";
- nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a saldo;
- presentare apposita fideiussione a favore di Artea nei casi previsti dal bando;
- rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni comuni" in caso di varianti e/o di adattamenti tecnici";
- rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni comuni" in caso di cambio del beneficiario;
- presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'Atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- rispettare le disposizioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel documento "Disposizioni comuni" domande di pagamento" che stabilisce le disposizioni per il pagamento del sostegno;

- possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Altri obblighi" del presente bando;
- fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP – CSR Toscana 2023/2027;
- rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni contenute nelle "Disposizioni Comuni";
- comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze sopraggiunte un'attività debba essere rimodulata per tempi e risorse finanziarie, annullata o esplicita in altra area nella consapevolezza che le modifiche possono dar luogo ad una rivalutazione in sede di rendicontazione dei punteggi attribuiti in sede di formulazione della graduatoria;
- aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno e pagamento;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
- permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale di ARTEA e di altri soggetti competenti;
- restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'Atto di assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, nel presente documento, nelle "Disposizioni comuni", nell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e nel documento adottato da ARTEA che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- sottoporre il materiale promo-pubblicitario alla valutazione prevista al paragrafo "Valutazione ex-ante del materiale promo - pubblicitario" del bando;
- dichiarare eventuali introiti percepiti nel corso delle attività previste dal progetto presentato al momento delle domande di SAL e saldo, affinché tali importi vengano dedotti dal contributo erogato;

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avviene prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi è disciplinata nel documento "Disposizioni comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente alla emissione dell'Atto di assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

6.5 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il Settore competente per l'intervento verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziare.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dai Responsabili di intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali -nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a) domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA);
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE principale di riferimento.
- b) domande non ammissibili
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c) domande non finanziabili per carenza di risorse
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;

- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- l'UTE principale di riferimento;
- l'UCI di riferimento.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

6.6 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L. n.34 del 30 aprile 2019, (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. n.58 del 28 giugno 2019, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 165 del 30 marzo 2001. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'Atto di assegnazione dei contributi e secondo quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni".

7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nella domanda di anticipo il beneficiario deve dichiarare l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto e redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fidejussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- Ove previsto, dichiarazione a firma del direttore lavori, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- nel caso di acquisti già effettuati alla data di presentazione della domanda di anticipo, copia del documento di spesa.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati al paragrafo "Richiesta di anticipo" del documento "Disposizioni comuni domanda pagamento".

7.3 Richiesta di Stato di avanzamento lavori (SAL)

E' consentito richiedere il SAL (stato avanzamento lavori). Il SAL può essere richiesto più di una volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso.

La somma complessiva erogabile a titolo di SAL non potrà superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di sostegno a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/servizi/acquisti già realizzati.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di SAL non può essere presentata per procedimenti che hanno già percepito una quota del contributo a titolo di Anticipo.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo "Richiesta di stato di avanzamento lavori (SAL) del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

7.4 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domande di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati al paragrafo "Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento". Le modalità ed i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo sono disciplinate dalle "Disposizioni comuni domande di pagamento" redatte da ARTEA.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria, tramite PEC.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi della normativa comunitaria in materia.

8.4 Sanzioni e Riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

9. Disposizioni finali

9.1 Informativa Privacy (art. 13 Reg (UE) n. 2016/379 e tutela ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016)

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) rendere disponibile, con l'apposito applicativo REDASH, al Dirigente responsabile del bando, l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati in base ai criteri di selezione recanti la spesa e il contributo richiesto: il Dirigente del Settore di ARTEA responsabile dell'applicativo REDASH;
- b) approvazione elenco delle domande ricevibili: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (U.C.I.) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazioni si consulti le pagine Web relative al bando dell'intervento in oggetto alla pagina <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 03/03/2025 e ss.mm.ii.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

- 1. Monitoraggio;
- 2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
- 3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
- 4. Proroga dei termini;
- 5. Correzione di errori palesi;
- 6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- 7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- 8. Tempistica e fasi del procedimento;
- 9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

%-----%